

Regolamento del Dipartimento di Economia, statistica e impresa

.....

Università Telematica “Universitas Mercatorum”

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità con lo Statuto di Ateneo, l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Diritto e Istituzioni dell'Università Telematica “Universitas Mercatorum” istituito con D.R. n.250 del 27/06/2024.
2. Il Dipartimento esercita, con le modalità definite dal presente regolamento, le attribuzioni conferitegli dallo Statuto di Ateneo, secondo gli indirizzi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Dipartimento attraverso le proprie strutture:
 - a) Definisce formalmente una propria visione, chiara, articolata e pubblica, della qualità della ricerca e della terza missione/impatto sociale con riferimento al complesso delle relazioni fra queste e tenendo conto della pianificazione strategica di Ateneo.
 - b) Stabilisce obiettivi plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo, con le risorse di personale docente e tecnico-amministrativo, economiche, di conoscenze, strutturali e tecnologiche disponibili, con i risultati della VQR, gli indicatori di produttività scientifica dell'ASN, i contenuti della SUA-RD e con i risultati di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione/impatto sociale attuate dall'Ateneo.
 - c) Definisce un sistema di Assicurazione della Qualità adeguato e coerente con le indicazioni e le linee guida elaborate dal Presidio della Qualità di Ateneo.
 - d) Definisce con chiarezza e pubblicizza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse economiche per il finanziamento delle attività di ricerca e terza missione/impatto sociale, coerentemente con la propria pianificazione strategica, con le indicazioni dell'Ateneo e con i risultati conseguiti.
 - e) Promuove e organizza le attività di ricerca e terza missione nei settori omogenei di propria competenza e contribuisce agli indirizzi scientifici e culturali dei Dottorati di Ricerca promossi o partecipati dall'Ateneo per le proprie aree scientifiche di riferimento. A tal fine, individua, suggerisce e propone la presentazione di progetti al legale rappresentante, anche selezionando quelli ritenuti maggiormente conformi alle linee di sviluppo dell'Ateneo e del Dipartimento.
 - f) Promuove l'internazionalizzazione della ricerca collaborando con gli uffici di Ateneo preposti ad attuare le politiche volte a incentivare la mobilità internazionale dei docenti, in ingresso e in uscita, e la progettazione di programmi di ricerca nazionali e internazionali.

- g) Organizza, attraverso l'accesso alle risorse di Ateneo e previa richiesta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico di carattere nazionale e internazionale, può promuovere la pubblicazione di studi e ricerche, collaborando ove necessario, con le Facoltà di Ateneo, può sostenere tutte le altre iniziative di Terza Missione e Public engagement di interesse del Dipartimento e dell'Ateneo.
- h) Propone, per la realizzazione delle proprie politiche e strategie di ricerca, innovazione e sviluppo sociale, accordi di collaborazione con gli attori economici, sociali e culturali, pubblici e privati, del proprio contesto di riferimento e ne monitora costantemente i risultati. Previa autorizzazione dei competenti organi accademici (Senato e/o CdA), stipula direttamente i predetti accordi.
- i) propone l'istituzione o l'acquisizione di riviste, collane editoriali o di strumenti.
- j) tutela l'autonomia scientifica e di ricerca dei Professori e ricercatori a essa afferenti. Nell'ambito degli indirizzi generali del presente Articolo e nel rispetto dei regolamenti di Ateneo che ne disciplinano l'attività.

Art. 2 - Afferenze e struttura

1. Fanno parte del Dipartimento i professori, i ricercatori, e i rappresentanti degli studenti di dottorato, ove tali corsi siano istituiti, che vi afferiscono per le rispettive attività di ricerca.
2. Sono organi del Dipartimento:
 - Il Direttore;
 - Il Consiglio di Dipartimento.

Art. 3 - Direttore del Dipartimento

1. A norma dell'articolo 22 dello Statuto, il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, rimane in carica due anni e può essere confermato e può essere revocato in qualsiasi momento su delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore:
 - a) promuove e organizza l'attività del Dipartimento, rappresentandolo nelle attività di coordinamento con gli altri organi accademici di Ateneo;
 - b) propone gli orientamenti generali delle attività di ricerca e terza missione nelle modalità previste dai regolamenti di Ateneo e sulla base delle strategie di sviluppo dell'Ateneo definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) presiede il Consiglio di Dipartimento e cura l'esecuzione delle relative delibere;

- d) sovrintende al regolare funzionamento del Dipartimento;
- e) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento per quanto attiene alle attività di ricerca del Dipartimento;
- f) sovrintende a tutte le procedure di assicurazione qualità in capo al Dipartimento.

3. In particolare, spetta al Direttore:

- a) convocare, con almeno cinque giorni di anticipo e con una periodicità di almeno tre volte all'anno, le riunioni del Consiglio, fissandone l'ordine del giorno e curandone la comunicazione individuale ai membri, tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza, anche a 12/24 ore;
- b) presentare al Consiglio il *Piano operativo biennale di attività* del Dipartimento contenente gli obiettivi e gli indirizzi di lavoro definiti in coerenza con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione strategica dell'Ateneo;
- c) mantenere i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo, in particolare con i Presidi di Facoltà, coordinando i lavori del Dipartimento con gli altri organismi Accademici secondo le norme dei regolamenti di Ateneo;
- d) formulare proposte sull'organizzazione delle attività formative di propria pertinenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- e) formulare al Consiglio proposte sull'attivazione o sulla modifica dei Corsi di dottorato di ricerca di pertinenza del Dipartimento, affinché siano inoltrate al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
- f) coordinare e armonizzare le attività dei progetti di ricerca dei dottorati di ricerca afferenti in collaborazione diretta con i coordinatori di dottorato);
- g) approvare le richieste di attività conto terzi dei docenti afferenti;
- h) approvare le spese dei progetti ammessi al finanziamento pubblico (ES: PRIN, FIS, Erasmus Plus, ecc.) e privati;
- i) approvare le missioni in qualità di visiting professor, programma Erasmus o altri programmi di mobilità docenti nazionali o internazionali;
- j) approvare richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base di attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;
- k) redigere relazione annuale sulle attività del dipartimento sulla base del piano strategico biennale di cui alla lettera b).;
- l) adottare a maggioranza del Consiglio di Dipartimento un proprio Regolamento di Dipartimento sulla base del modello approvato Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori del Dipartimento.
5. A norma dell' Art. 22 dello Statuto di Ateneo, il Direttore di Dipartimento è membro di diritto del Senato Accademico.
6. In caso di temporaneo inadempimento, certificato dal Rettore o dal Senato Accademico, il Direttore può essere sostituito nello svolgimento delle sue funzioni dal Vice Direttore o, in caso di suo impedimento, da un facente funzioni nominato dal Rettore. L'impedimento si definisce temporaneo quando non superiore ai 60 giorni.
7. In relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, può nominare tra i professori di ruolo e non di ruolo, un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo.
8. In caso di assenza o d'impedimento del Direttore e del Vice Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianità nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

Art. 4 - Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e programmazione delle attività del Dipartimento.
2. Fanno parte del Consiglio, oltre al Direttore che lo presiede: i Professori e i ricercatori che vi afferiscono, un segretario amministrativo, un rappresentante degli studenti dei dottorati di ricerca, ove i relativi corsi siano stati istituiti, eletto secondo i vigenti regolamenti di Ateneo.
3. In particolare, spetta al Consiglio:
 - a) definire, in coerenza con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire, deliberando sulla proposta di *Piano strategico biennale delle attività* presentato dal Direttore;
 - b) deliberare sull'afferenza dei Professori e ricercatori e degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano stati istituiti;
 - c) rilasciare nulla osta per la mobilità di un professore e ricercatore in altra struttura dipartimentale;
 - d) partecipare alla definizione degli indirizzi scientifici e culturali dei Dottorati di ricerca;
 - e) deliberare su tutte le altre proposte del Direttore, per lo sviluppo del Dipartimento, delle attività di ricerca e terza missione formulate ai sensi dell'art. 3).

Art. 5 - Fondi Dipartimentali

1. Il Dipartimento promuove e organizza le attività di ricerca e terza missione nei settori omogenei di propria competenza attraverso la gestione e l'utilizzo delle risorse:

- a) attraverso le attività conto terzi e attraverso i progetti di ricerca ammessi al finanziamento pubblico o privato dei docenti afferenti come stabiliti dal Senato Accademico sulla base delle indicazioni del CdA.

Art. 6 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la propria assenza, mentre si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità soltanto se intervengono all'adunanza.
2. A inizio della riunione il Direttore nomina il segretario verbalizzante tra il personale docente presente alla seduta. Il verbale della riunione del Consiglio può essere approvato seduta stante o nella prima seduta successiva. Il verbale viene firmato dal Direttore e dal segretario verbalizzante e conservato dagli uffici di Dipartimento.
3. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Sulla base delle esigenze di organizzazione e delibazione del Dipartimento, il Direttore può decidere di invitare soggetti esterni. In questo caso il Direttore dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. In ogni caso i soggetti esterni devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
4. Nessuno può prendere parte alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado. In questo caso, ai fini del raggiungimento del quorum, non si tiene conto del membro in conflitto di interessi.
5. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione, e vengono poste subito in votazione. I richiami al Regolamento e all'ordine del giorno sospendono anch'essi la discussione: ove siano fondati, il Direttore li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dal comma 8, sono assunte a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Direttore o di chi ne fa le veci.
7. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, si procede ad appello nominale; il Direttore vota per ultimo. Per le votazioni che attengono un soggetto appartenente al Dipartimento, queste possono, su richiesta di quest'ultimo, essere fatte con scrutinio segreto.
8. Alle deliberazioni sulle materie relative ai pareri sul reclutamento dei Professori e Ricercatori, di cui al comma 3, lettera c) dell'Articolo 4 del presente Regolamento partecipano solo i Professori ordinari e associati.
9. Il segretario amministrativo e il rappresentante degli studenti di dottorato partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti le questioni di cui al precedente comma 8 del presente Articolo.

Art. 7. Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento

1. Il Gruppo di Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione del Dipartimento (GAQRTM) è composto da almeno due docenti esperti del Dipartimento, nominati dal Consiglio di Dipartimento. La nomina dei componenti è formalizzata dal Rettore con Decreto Rettorale.

In particolare, il GAQRTM:

- a) coadiuva e supporta il Direttore nella gestione dei processi di AQ e garantisce il funzionamento del sistema interno di AQ della ricerca e della terza missione del Dipartimento;
- b) compila la SUA-Dip;
- c) effettua i monitoraggi, le analisi e il riesame nella responsabilità del Dipartimento.

L'attività del GAQRTM è documentata nei verbali del GAQRTM o del Consiglio di Dipartimento.

Art. 8 - Norme transitorie, finali e di garanzia

1. Il *Piano operativo biennale di attività*, di cui all'Art. 3 c. 3, viene approvato entro tre mesi dall'insediamento del Dipartimento.
2. Ogni proposta di modifica al presente Regolamento deve essere deliberata dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio e inviata per successiva approvazione al CdA. L'oggetto della modifica deve comparire esplicitamente all'ordine del giorno. La votazione sulla modifica viene effettuata nella prima adunanza successiva a quella in cui è stata proposta.
3. Qualora le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento siano ritenute lesive del principio di libertà e autonomia di ricerca riconosciuto dalla normativa nazionale ed europea relativa allo stato giuridico dei Professori e Ricercatori Universitari, è ammesso il ricorso al Rettore entro trenta giorni dall'approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento oggetto di contestazione.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum", agli altri regolamenti vigenti, alla normativa nazionale sull'organizzazione delle Università italiane.